

DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA – DPD

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – DPD 023

UFFICIO: Osservatorio Faunistico Regionale



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Franco Recchia)
Firmato elettronicamente

(Dott. Franco Recchia)
Firmato elettronicamente

Vacante

La Direttrice Regionale

Dott.ssa Elena Sico

Firmato digitalmente

Il Componente la Giunta

Emanuele Imprudente

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(FIRMA)

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	▣	▣
2. CAMPITELLI Nicola	▣	▣
3. FEBBO Mauro	▣	▣
4. FIORETTI Piero	▣	▣
5. LIRIS Guido Quintino	▣	▣
6. VERI Nicoletta	▣	▣

Svolge le funzioni di Segretario

Oggetto: Caccia di selezione anno 2020 - art. 11- quaterdecies, co.5 del DL 203 del 30 settembre 2005, convertito con Legge 248/2005. Modifica ed integrazione DGR 120/2020 riguardante, in particolare, l'approvazione del disciplinare tipo. per la caccia di selezione e il relativo periodo.

LA GIUNTA:

VISTI:

- la L.157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” emanata in recepimento della Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE del 1979 e ss.mm.ed ii.;
- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”;
- l'art. 11- quaterdecies, co.5 del decreto Legge 203 del 30 settembre 2005, convertito con Legge 248/2005 in base al quale le regioni, sentito il parere dell'ISPRA, sulla base di adeguati piani di

abbattimento selettivi, possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e **degli orari** di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- l'art. 18 co 7 della L. 157/92 che stabilisce che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e che la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
- la DGR. 581 del 30/09/2019 recante: “*Modifica DGR 497/2019, recante approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2019-2020, per conformazione al provvedimento cautelare del Tar n. 189/2019 e recepimento valutazioni giudizio VINCA.*”;

CONSIDERATO che:

- con la Deliberazione n. 120/2020, la Giunta Regionale ha stabilito che la caccia di selezione alla specie cinghiale è consentita, ai sensi dell'art. 18 della Legge 157/92 e dell'art. 11- *quaterdecies*, c.5, della Legge 248/2005, **dal 1 marzo al 30 settembre 2020**;
- in Abruzzo sono note le consistenti criticità che la specie cinghiale esercita sulle attività agro-economiche e che un'estensione dei periodi di prelievo della caccia di selezione, al termine della caccia collettiva alla specie, contribuisce a limitare gli impatti negativi della stessa sulle attività antropiche, con particolare riferimento a quelle agricole;
- le principali aree, in cui è prevista l'attuazione della caccia di selezione, sono collocate in ambiti agricoli e, pertanto, i cinghiali sono potenzialmente disturbati durante le ore diurne;
- la stagione di caccia di selezione si realizzerà a cavallo delle stagioni più calde;
- in tali contesti e situazione climatiche i cinghiali presentano ritmi di attività prevalentemente crepuscolari e notturni;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 217/2018 del 24 novembre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, quinto periodo della L.R. 10/2004, limitatamente alle parole «e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», e comma 6, lettera c);
- a seguito di tale sentenza, la Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione si è trovata nelle condizioni di non poter operare con efficienza nelle attività di controllo principalmente in orari notturni, in quanto il personale impegnato negli abbattimenti è costituito da poche unità;
- l'estensione dell'attività di caccia di selezione della specie cinghiale in orario notturno è necessaria per massimizzare l'efficacia del prelievo selettivo, programmato ai fini della riduzione dei rilevanti impatti causati dalla specie e descritti nei diversi piani di abbattimento degli AATTCC predisposti per attivare la caccia di selezione;
- ai fini della sicurezza è necessario che i cacciatori di selezione durante il prelievo in orari notturni utilizzino fonti luminose;

CONSIDERATO, altresì, che:

- è stato richiesto all'ISPRA, con nota prot. RA/142539 del 14.05.2020, un parere per consentire il prolungamento della caccia di selezione al cinghiale anche in orari notturni con l'ausilio di sorgenti luminose;
- l'ISPRA, con nota prot. 21419 del 20.05.2020, ha espresso parere favorevole al prolungamento della caccia di selezione nelle ore notturne e all'utilizzo di fonti luminose, di cui all'**allegato 1** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'art. 50 della L.R. 10/04 alla let. f) vieta soltanto l'utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore;
- la caccia di selezione alla specie cinghiale, realizzata ai sensi dell'art. 18 della Legge 157/92 e dell'art. 11- *quaterdecies*, c.5 della Legge 248/2005, in base al suddetto parere, sarà attuata anche in orari notturni con l'utilizzo di fonti luminose;

RITENUTO necessario integrare il disciplinare tipo, approvato con la DGR 120/2020, con le previsioni relative alle modalità per lo svolgimento della caccia di selezione anche in orari notturni e apportare alcune modifiche per rendere più comprensibile il testo in alcuni periodi;

DATO ATTO che:

- il disciplinare tipo, modificato ed integrato, è contenuto nell'allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- la Direttrice del Dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo, nel rispetto degli articoli 23 e 24 della LR 77/1999;

AVOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **DI STABILIRE** che la caccia di selezione alla specie cinghiale è consentita, ai sensi dell'art. 18 della Legge 157/92 e dell'art. 11- *quaterdecies*, c.5, della Legge 248/2005, **fino 30 settembre 2020 anche in orari notturni**;
- 2) **DI MODIFICARE** il disciplinare tipo, approvato con la DGR 120/2020, il cui testo è contenuto nell'**allegato 2** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che le modifiche e le integrazioni sono evidenziate in carattere grassetto;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 4) **DI STABILIRE** che nel prelievo notturno il cacciatore di selezione ha l'obbligo di utilizzare fonti luminose, come indicato nell'**allegato 2** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) **DI STABILIRE**, altresì, che gli ATC tengano conto delle modifiche e delle integrazioni apportate al Disciplinare tipo per i conseguenziali adeguamenti da apportare ai propri disciplinari;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente deliberato sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>.

Allegati:

1. Parere ISPRA (allegato 1);
2. Disciplinare tipo integrato e modificato (allegato 2).